



**Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.**

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo  
Sede in Cuneo – Via Massimo D'Azeglio, 8 - tel. 017144511- fax 0171603693 - [www.acquambiente.it](http://www.acquambiente.it)  
Capitale sociale € 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

*CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO A MEDIO TERMINE (24 MESI)  
DI N. 5 AUTOVETTURE*

## ***Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di noleggio a medio termine (24 mesi) di n. 5 autovetture***

### **PREMESSO CHE:**

- l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. provvede alla distribuzione di acqua potabile captata da sorgenti montane delle Valli Corsaglia e Vermenagna ad oltre 100 Comuni della fascia pedemontana cuneese, delle Langhe e del Roero,
- che la gestione della rete è affidata ad operatori tecnici dotati di una autovettura di tipo utilitaria a trazione integrale automatica che assicura gli spostamenti anche in condizioni meteorologiche avverse ed al di fuori della normale viabilità bitumata lungo la rete distributrice,
- che per la corretta gestione del parco autoveicoli necessita provvedere al noleggio a medio termine (24 mesi) di numero 5 autovetture,

tutto ciò premesso il servizio di noleggio del parco autovetture aziendale sarà regolato dalle seguenti norme:

### **PARTE PRIMA: DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

#### **Articolo 1 – Oggetto del servizio**

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio a breve termine (24 mesi) e senza conducente, dei seguenti veicoli:

#### **- 5 FIAT NUOVA PANDA 4x4 VAN 2 posti**

I veicoli oggetto del servizio dovranno essere immatricolati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte per la presente gara, soddisfare le caratteristiche minime previste nel presente Capitolato Speciale.

Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo all'aggiudicatario di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei seguenti servizi connessi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Copertura assicurativa senza franchigia
- Gestione sinistri e soccorso stradale
- Veicolo sostitutivo.

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico della Società committente.

## **Articolo 2 – Durata e Importo oggetto dell'appalto**

La durata del servizio è di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza effettiva dal 3 gennaio 2011 e termine al 31 dicembre 2012 e l'importo oggetto dell'appalto è pari a complessivi € 70.000,00 (€ 35.000,00 per ciascun anno)

## **Articolo 3 – Caratteristiche delle autovetture**

Le autovetture utilitarie dovranno essere del seguente tipo:

numero **5 FIAT NUOVA PANDA 4x4 VAN 2 posti**

Le autovetture di cui sopra dovranno essere tutte del medesimo colore e consegnate presso la concessionaria in data 3 gennaio 2011.

La percorrenza prevista per ogni autovettura oggetto del noleggio è di circa 25.000 km per anno.

In concomitanza con la stagione invernale (periodo ottobre – aprile) le autovetture dovranno essere dotate di pneumatici invernali.

In occasione dei tagliandi manutentivi (effettuati esclusivamente presso officine autorizzate) le autovetture dovranno essere ritirate e riconsegnate al personale dell'Azienda presso le officine stesse.

Le autovetture fornite dovranno essere coperte da polizza di responsabilità civile con massimale unico di almeno EURO 5.000.000,00 (cinque milioni e centesimi 00), così come dettagliato al successivo articolo 24.

Eventuali spese per soccorso e/o trasporto relative all'autovettura guasta saranno a carico dell'aggiudicatario del servizio con particolare riferimento al successivo art. 23.

In caso di guasto o incidente l'autovettura dovrà essere sostituita con modello simile senza ulteriori costi entro 6 ore dalla segnalazione del guasto. La sostituzione dell'auto dovrà essere effettuata dalla stessa ditta aggiudicataria del servizio.

## **Articolo 4 – Recesso del contratto**

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto di noleggio, ai sensi di legge, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della data di recesso, senza che sia pretesa, da parte dell'aggiudicatario del servizio, alcuna penale o risarcimento danni.

## **Articolo 5 – Pagamenti**

Le fatture relative al noleggio dovranno essere emesse con cadenza mensile e l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. provvederà alla loro liquidazione entro i 30 giorni successivi.

## **Articolo 6 – Revisione dei prezzi**

I corrispettivi del servizio al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dovranno essere considerati dalla ditta stessa come remunerativi di ogni onere e spesa generale e dell'utile d'impresa. Pertanto detti corrispettivi **rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio**.

## **Articolo 7 - Inadempienze**

In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi contesterà l'omissione all'appaltatore che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile.

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la prestazione del servizio di noleggio ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta aggiudicataria del servizio cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti.

In caso di inadempimento ripetuto per due volte l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi si riserva la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

In caso di inadempimenti gravi anche non ripetuti l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi potrà revocare il servizio.

## **Articolo 8 – Penalità**

Qualora la Ditta non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale, la Stazione appaltante applicherà le penalità di seguito indicate.

### **Le seguenti penali saranno computate per ciascun evento:**

- Emissione di fattura o nota di variazione non conforme al Capitolato € 150,00
- Tardiva trasmissione elenco centri di servizio € 150,00

### **Le seguenti penali saranno computate per ciascun singolo veicolo ed evento:**

- Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 100,00
- Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 150,00
- Tardivo intervento di depannage € 150,00
- Omesso intervento di depannage ovvero oltre 12 ore dalla chiamata € 250,00
- Omessa fornitura veicolo sostitutivo € 500,00
- Tardiva esecuzione servizio accessorio € 200,00
- Omessa o irregolare esecuzione servizio accessorio € 300,00
- Ritardo nella consegna dei veicoli eccedente il 15° giorno successivo allo scadere del termine di consegna, per ogni giorno solare € 100,00
- Tardiva trasmissione dati veicoli o preavviso consegna € 50,00
- Omessa o incompleta trasmissione dati veicoli o preavviso consegna € 50,00
- Tardivo ritiro veicoli riconsegnati € 100,00
- Omesso o incompleto ritiro veicoli riconsegnati € 150,00
- Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali, € 300,00

- Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali, € 1.000,00

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore, fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice dei veicoli proposti.

L'eventuale causa di forza maggiore non è opponibile se non comunicata alla Stazione appaltante con le modalità e nei termini specificate all'art. 27.

E' fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

### **Articolo 9 - Rifusione Danni**

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente Capitolato Speciale la Stazione appaltante, fatti salvi i maggiori danni subiti, ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, deve essere immediatamente reintegrata.

### **Articolo 10 – Subappalto**

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate alla Stazione appaltante, salvo maggiori danni accertati.

La Ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trenta per cento dell'importo offerto) dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando ai sensi dell'art. 118 del Dlg 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni la parte di prestazione che intende subappaltare, nonché la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione da parte della Stazione appaltante di specifico provvedimento autorizzativo.

In caso di subappalto a terzi di parti del servizio, la Stazione appaltante rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, faranno carico all'appaltatore.

### **Articolo 11 - Divieto di cessione di contratto e di credito**

E' vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il presente servizio pena l'immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente servizio senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. Le cessioni dei crediti sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti della Stazione appaltante fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima.

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o nel caso di atti di trasformazione in conseguenza dei quali la Ditta aggiudicataria perda la propria identità giuridica, essa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante ha diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto nei 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione. Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti della Stazione appaltante fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 12 – Risoluzione del contratto**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., a tutto rischio della Ditta aggiudicataria mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la Ditta aggiudicataria:

1. superi di oltre 60 (sessanta) giorni i termini di consegna delle autovetture;
2. non intenda sottostare alle penalità;
3. violi le disposizioni di cui agli articoli "Subappalto" e "Cessione del contratto e di credito";
4. interrompa o sospenda il servizio anche in conseguenza di ritardo nel pagamento delle fatture ed in oltre in caso di reiterato inadempimento che si protragga oltre il termine assegnatogli dalla Stazione appaltante per l'adempimento.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procederà a ritenere definitivamente la cauzione prestata, nonché a procedere nei confronti della Ditta aggiudicataria per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui essa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

## **Articolo 13 – Fallimento, successione e cessione della ditta**

Il servizio si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta appaltatrice. Il consenso scritto dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della ditta fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa del codice civile. L'Aggiudicataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della Stazione appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

## **Articolo 14 - Condizioni ambientali**

La Ditta aggiudicataria con la presentazione dell'offerta riconosce di essersi resa pienamente edotta e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

La Ditta dichiara pertanto di avere preso esatta conoscenza dei luoghi ove può essere eseguito il servizio, nonché della disponibilità e del costo effettivi della mano d'opera e di tutto quanto

necessario al puntuale e corretto espletamento del servizio. Essa pertanto non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante il servizio appaltato in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e caratteristiche del servizio.

### **Articolo 15 – Controlli**

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di capitolato e degli obblighi contrattuali, nonché sull'andamento gestionale è demandata agli uffici dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi e sarà effettuata mediante controlli periodici e continuativi.

### **Articolo 16 – Cauzione provvisoria**

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara. La cauzione, in qualsiasi modo costituita, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale garanzia provvisoria dovrà inoltre, sempre a pena di esclusione dalla gara:

- coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

### **Articolo 17 - Cauzione definitiva**

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva per la corretta esecuzione dell'appalto pari al 10% dell'importo contrattuale. Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata del servizio e dovrà essere tempestivamente reintegrato qualora in corso del servizio esso sia stato parzialmente o totalmente incamerato dalla Stazione appaltante. La cauzione definitiva sarà restituita dopo il pagamento dell'ultima fattura, eventualmente decurtata secondo quanto specificato nei successivi articoli, salvo obbligo di reintegro, e viene restituita senza interessi dopo aver accertato che la Ditta aggiudicataria ha adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell'interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell'esecuzione della prestazioni di cui al presente servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Essa è tenuta inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai contratti d'area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi. La Stazione appaltante è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata, salvo l'obbligo di verifica a mezzo DURC.

La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Stazione appaltante;
- c) a terzi e/o cose di loro proprietà.

## **Articolo 18 – Definizione delle controversie**

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, è esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali ed è eletto quale foro competente quello di Cuneo.

## **PARTE SECONDA: DISCIPLINA PARTICOLARE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

### **Articolo 19 - Servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria**

L'aggiudicatario assume in capo a se stesso ogni onere connesso alla proprietà, al possesso, all'uso ed alla manutenzione dei veicoli forniti, con le sole esclusioni della gestione del carburante e del personale adibito alla guida.

Sarà pertanto sua esclusiva cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli forniti, dei pneumatici e della carrozzeria, nonché i controlli periodici sui veicoli stessi prescritti dal costruttore o suggeriti dalle regole dell'arte o dalla buona tecnica.

In particolare l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare tutti gli interventi meccanici ordinari e straordinari, gli interventi su pneumatici necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli, compreso il rabbocco fluidi, garantendo sempre la massima efficienza e sicurezza.

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a fornire, in sede di consegna, per ciascun veicolo un "Vademecum d'Uso" destinato agli utilizzatori, con le istruzioni cui attenersi per la corretta gestione del veicolo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le indicazioni sull'accesso ai servizi, le officine, i recapiti telefonici per gli interventi ordinari e di emergenza ed ogni altra informazione utile alla migliore gestione del servizio.

Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente presso officine qualificate come "autorizzate" dalla casa costruttrice di riconosciuta affidabilità e competenza mediante l'uso di pezzi di ricambio originali. Dovrà essere garantito il cambio gomme nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, e la fornitura a richiesta di pneumatici da neve e/o catene per il periodo invernale.

Si intendono in ogni caso inclusi nel canone di noleggio:

- I controlli periodici: gli interventi indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (cd. tagliandi), nonché tutte le verifiche, ispezioni e controlli consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza in rapporto alla percorrenza chilometrica ed all'età del veicolo.
- La manutenzione ordinaria: gli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (batterie - pneumatici - lubrificanti).
- La manutenzione straordinaria: gli interventi volti al ripristino della funzionalità del veicolo.
- I lavaggi a seguito di lavori di manutenzione.
- L'accesso a tutti i servizi ordinari e di emergenza tramite numero verde e/o call-center.

## **Articolo 20 - Modalità di accesso ai servizi manutentivi**

I punti di assistenza dovranno essere ubicati all'interno del territorio di competenza della Stazione appaltante (Provincia di Cuneo, Langa Astigiana) e dovranno garantire almeno cinque giorni di apertura alla settimana per otto ore al giorno. Il dettaglio delle modalità di accesso sarà specificato nella documentazione amministrativa e illustrato nel "Vademecum d'Uso" fornito dall'aggiudicatario provvisorio.

Gli offerenti dovranno dichiarare che in caso di aggiudicazione e nel termine indicato dalla Stazione Appaltante indicheranno un minimo di 2 (due) carrozzerie, autorizzate dalla casa produttrice. Di tali ditte dovranno essere forniti gli estremi identificativi completi.

Con la presentazione dell'offerta, la Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, a fornire elenco dettagliato delle convenzioni con i relativi punti di assistenza, nel termine indicato dalla Stazione appaltante.

## **Articolo 21 - Servizi accessori: risoluzione dei problemi, riparazione**

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare in caso di fermo del veicolo per avaria, sia in ambito urbano che extraurbano, il recupero del veicolo entro il termine massimo di 6 (sei) ore dal momento della sua comunicazione, anche telefonica.

La Stazione appaltante dovrà comunque essere tenuta indenne da ogni onere o spesa conseguenti il rientro presso la sede aziendale del conducente, di eventuali terzi trasportati e di eventuali beni o cose trasportate.

## **Articolo 22 - Servizi accessori: veicolo sostitutivo**

Il veicolo sostitutivo è previsto, con le modalità e le limitazioni di cui al presente articolo. In caso di manutenzione o comunque intervento, che comporti un fermo tecnico o l'assenza del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 5 giorni lavorativi (lunedì-venerdì non festivi) consecutivi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione di un servizio di veicolo sostitutivo senza conducente ad esclusivo carico dell'affidatario e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico della Stazione appaltante.

Questo può essere reso con le modalità che la Ditta ritiene più opportune, anche con veicolo non di proprietà dell'aggiudicatario.

## **Articolo 23 - Servizi accessori: sostituzione veicolo inutilizzabile**

In caso di incidente, furto, incendio o evento qualsiasi che rendano inutilizzabile permanentemente il veicolo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a proporre la sostituzione alle medesime condizioni contrattuali, nei tempi previsti per l'ordine di un veicolo nuovo.

La sostituzione potrà avvenire anche con un veicolo usato, in buono stato, con le medesime caratteristiche tecniche e gli allestimenti previsti per il veicolo originario.

In caso di accettazione da parte della Stazione appaltante il contratto di noleggio terminerà alla scadenza originaria; in caso di rifiuto, il servizio si intenderà risolto.

## **Articolo 24 – Servizi accessori: garanzie e coperture assicurative**

Tutti i veicoli dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:

- R.C. Auto con un massimale unico non inferiore a • 5.000.000,00 (cinque milioni) incluse
- responsabilità civile;

- infortuni conducente;
- responsabilità civile dei Terzi trasportati;
- ricorso Terzi da incendio;

La Stazione appaltante dovrà comunque essere tenuta indenne anche dai seguenti rischi:

- Incendio, anche dai danni causati:
  - allo scopo di impedire l'incendio,
  - dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma,
- Furto totale, parziale o tentato,
- Danni subiti dal veicolo in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento verificatosi durante la circolazione (Kasko senza franchigie)
- Vetri e cristalli
- Eventi atmosferici (trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti)
- Eventi socio politici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, o comunque dolosi)

La Stazione appaltante si intende comunque sollevata dal riconoscimento di qualunque franchigia e da ogni onere concernente eventuali eventi dannosi per i veicoli, che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l'utilizzo degli stessi, per l'intero periodo contrattuale.

#### **Articolo 25 - Servizi accessori: adempimenti amministrativi**

Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati sarà a cura e spese della Ditta aggiudicataria per tutto il periodo di svolgimento del servizio. Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate alla Ditta aggiudicataria, dovranno essere trasmesse alla sede dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA in Cuneo – Via Massimo D'Azeglio n. 8.

#### **Articolo 26 - Servizi accessori: reportistica**

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere:

##### **INTERVENTI ESEGUITI ED EVENTI**

Descrizione di qualsiasi intervento eseguito sui singoli veicoli, così come risultanti dalla fatturazione pervenuta all'aggiudicatario (da non allegare), con percorrenza rilevata dal contachilometri alla data dell'esecuzione. Dovrà essere indicata ogni altro dato conosciuto dall'aggiudicatario, significativo per il monitoraggio dell'utilizzo: sinistri attivi/passivi, eventi straordinari e/o di particolare rilevanza etc.

##### **PERCORRENZE**

La Ditta aggiudicataria, durante il periodo contrattuale, è tenuta a verificare su base trimestrale la percorrenza chilometrica di ciascun veicolo, e trasmettere alla Stazione appaltante il risultato di tale verifica.

#### **Articolo 27 – Cause di forza maggiore**

L'aggiudicatario è tenuto a documentare e comprovare eventuali cause di forza maggiore che ostacolano o impediscano il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali specificate nel presente capitolato.

Eventuali cause di forza maggiore dovranno essere comunicate e dettagliatamente specificate in forma scritta nel termine di 48 ore dal loro verificarsi. Dopo tale termine la Stazione appaltante non è tenuta a riconoscerne alcuna validità.

Fra le cause di forza maggiore sono comunque escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte della Ditta produttrice dei mezzi proposti.

E' fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto ai successivi articoli sulle modalità di rifusione danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

### **Articolo 28 - Caratteristiche tecniche dei veicoli**

I veicoli dovranno avere le caratteristiche previste nel presente Capitolato, e disporre dell'allestimento minimo ivi indicato. I veicoli dovranno essere immatricolati a cura e spese dell'aggiudicatario, in regola con le vigenti norme, particolarmente in materia di circolazione stradale e di emissioni inquinanti, consegnati pronti all'uso, perfettamente circolanti, con 5 litri di carburante.

In caso di sostituzione con veicolo di versione nuova o aggiornata, anche nel caso di distruzione o furto, ed anche nel caso in cui il veicolo originario non sia più in produzione o disponibile, non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione al canone rispetto a quanto indicato in sede di offerta.

Con la presentazione dell'offerta la Ditta concorrente autorizza la Stazione appaltante ad effettuare eventuali installazioni di attrezzature o allestimenti integrativi (quali apparati radioricetrasmittenti, box, cassettiere o allestimenti interni etc.) che saranno rimossi integralmente a cura e spese della Stazione appaltante entro il termine di riconsegna dei veicoli alla Ditta aggiudicataria.

### **Articolo 29 - Controllo dei veicoli forniti**

Alla consegna dei veicoli i tecnici incaricati dalla Stazione appaltante procederanno ad eseguire il controllo sugli stessi al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche con quanto previsto dal presente Capitolato.

I tecnici incaricati provvederanno a redigere in duplice copia il verbale di controllo.

Qualora si riscontrassero difformità da quanto previsto, la Stazione appaltante potrà rifiutare il veicolo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla comunicazione di contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 5 (cinque) giorni solari.

L'accettazione dei veicoli da parte della Stazione appaltante non solleva la Ditta dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

### **Articolo 30 – Riconsegna dei veicoli**

Al termine del periodo contrattuale vi sarà la riconsegna dei veicoli da parte della Stazione appaltante.

## **PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 31 – Trattamento dei dati**

In osservanza all'art. 13, d.lgs 196/2003, Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. – Via Massimo D'Azeglio, 8 - 12100 Cuneo - titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - informa che i dati personali sono inseriti in una banca dati e trattati, con modalità prevalentemente informatiche e senza particolari elaborazioni, per le seguenti finalità:

- (a) attività connesse alla procedura di gara di pubblico incanto di cui al presente bando, ivi compresi i controlli di regolarità della documentazione prodotta in merito alla

- fidejussione, alla polizza di assicurazione, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di partecipazione;
- (b) attività strumentali alle precedenti indispensabili per garantire il regolare svolgimento del bando di gara per pubblico incanto;
  - (c) adempimenti precontrattuali e contrattuali nei confronti del soggetto aggiudicatario;
  - (d) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria.

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario, Poste Italiane S.p.A. per la gestione della consegna della documentazione necessaria alla partecipazione, enti pubblici ed autorità competenti in merito all'oggetto del bando.

Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all'amministrazione ed alle transazioni connesse con i pagamenti, alla gestione del bando di gara di pubblico incanto, all'Ufficio Tecnico, al responsabile del procedimento ed agli addetti ai sistemi informativi.

Al titolare del trattamento o al responsabile firmatario della presente ci si potrà rivolgere al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7, d. lgs 196/2003 ed in particolare:

- (1) richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano;
- (2) richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- (3) richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi trattati;
- (4) opporVi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.

Titolare del trattamento

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Responsabile del trattamento

Cinzia Bossa

f.to Cinzia Bossa

### **Articolo 32 - Rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.